



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

N. 3 DEL 17/01/2023

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
ISTITUZIONE DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA DELLA BRUGHIERA,
VIA PER LE ORANE E IN VIA DOSSO NUOVO LIMITATAMENTE AI
TRATTI DI STRADA CORRISPONDENTI ALLE STRUTTURE DEI
PONTI DI ATTRAVERSAMENTO.**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Gennaio,

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che con propria Ordinanza per la disciplina sulla circolazione stradale n. 08 del 22.03.2021 veniva istituito il divieto di transito per veicoli di massa superiore a 7 tonnellate sul ponte stradale di via della Brughiera e il divieto di transito per veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate/senso unico alternato/restringimento di carreggiata sul ponte stradale di via per le Orane;

Premesso che il Settore lavori Pubblici ha affidato allo Studio Tecnico Pangea s.r.l. con sede a Milano l'incarico per lo svolgimento di ulteriori indagini strutturali finalizzate a verificare l'attuale stato di conservazione dei ponti stradali collocati sui torrenti Molgora, Curone e Molgoretta;

Preso atto che a seguito delle verifiche effettuate è pervenuta la relazione tecnica ed i relativi certificati di idoneità statica di cui al protocollo generale n. 0000333/2023;

Rilevato che sulla base dei contenuti dei predetti certificati di idoneità statica si rende necessario, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, adottare un nuovo formale provvedimento che disciplini il transito sulle infrastrutture di via della Brughiera, di via per le Orane e di via Dosso Nuovo;

Visti gli art. 1, 5, 6, 7, 14, 21 e 37 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione" del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Disciplinare tecnico" relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr. 226;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali con D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 09 del 29.12.2022 (proroga dal 01.01 al 31.03.2023) con cui si conferiscono al sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio, per l'esercizio delle funzioni riconducibili alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lomagna e Osnago;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti per garantire la dovuta sicurezza della circolazione e opportune cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti provvedimenti sul traffico veicolare:

DAL 18.01.2023 E FINO A REVOCA DEL PRESENTE ATTO:

In VIA DELLA BRUGHIERA, limitatamente al tratto corrispondente alla struttura del ponte di attraversamento del torrente Molgoretta:

- Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli di MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 5 TONNELLATE.

In VIA PER LE ORANE, limitatamente al tratto corrispondente alla struttura del ponte di attraversamento del torrente Curone:

- Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli di MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE.
- Istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO assegnando il diritto di precedenza ai veicoli provenienti da Nord, specificando che, per ragioni di carattere tecnico i veicoli dovranno circolare a passo d'uomo.
- Istituzione del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA secondo quanto prescritto dal certificato di idoneità statica, mediante l'installazione di strutture idonee e conformi alle disposizioni del nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, nonché del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. 495/1992.

In VIA DOSSO NUOVO, limitatamente al tratto corrispondente alla struttura del ponte di attraversamento del torrente Molgora:

- Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli di MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE.

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro provvedimento afferente alle vie o tratto di vie sopra indicate ed in contrasto con i provvedimenti di viabilità, nonché con la segnaletica di nuova istituzione.

DISPONE

All'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici di dare attuazione, ovvero di porre in opera, quanto prescritto nei predetti certificati di idoneità statica, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, nonché del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

AVVERTE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

INFORMA

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica stradale, secondo le norme previste dal C.d.S. D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/92 n. 495 e viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e copia del provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza, ai seguenti soggetti/enti:

- Ufficio tecnico servizio lavori pubblici del Comune di Osnago e Lomagna;
- Stazione Carabinieri di Merate;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco;
- AREU AAT 118 Lecco;
- Ufficio Segreteria Comune di Osnago e di Lomagna;
- Ufficio Istruzione Comune di Osnago e di Lomagna;
- Comune di Montevicchia;
- Comune di Lomagna;
- Comune di Missaglia;
- Comune di Usmate-Velate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso esperire la via del ricorso, innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dall'art. 02 della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio associato di Polizia Locale.

Il Responsabile della Polizia Locale

RONNY PAPINI / Intesi Group S.p.A.